

# **Statuto dell'Associazione Nazionale Farmacisti Volontari per la protezione Civile**

## **TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Denominazione, sede e durata**

1. E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "Associazione Nazionale Coordinamento farmacisti volontari per la Protezione Civile".
2. La sede dell'Associazione è a Roma in via Palestro n° 75; essa può essere trasferita per decisione del Comitato Direttivo.
3. La durata è illimitata.

### **Art. 2 Caratteristiche**

1. L'Associazione ha fini di solidarietà, è apolitica, aconfessionale e non persegue scopi di lucro anche indiretto.

### **Art. 3 Statuto**

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e la sua attività si svolge nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 11.8.91 n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e sue successive modifiche, dalle altre leggi statali, nonché da quelle regionali e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.

### **Art. 4 Efficacia dello statuto**

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione e costituisce la regola fondamentale di vita della stessa.

## **TITOLO II: FINALITA'**

### **Art. 5 Finalità**

1. L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge come scopo, tramite il coordinamento delle strutture territoriali aderenti, di operare nel campo dell'attività di Protezione Civile, svolgendo in particolare attività di soccorso e intervento in caso di calamità naturali, operando su richiesta e sotto il coordinamento del Sistema Sanitario della Regione/PA colpita, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei soci. Lo scopo è quello di garantire l'approvvigionamento, la distribuzione, il controllo di qualità e lo smistamento dei medicinali pervenuti nelle zone interessate dall'evento eccezionale nel caso in cui tale servizio venga a mancare, accelerando così il ripristino delle normali condizioni di vita.
2. L'Associazione contribuisce altresì, ove possibile, all'allestimento di PRESIDIO FARMACEUTICI DA CAMPO (P.F.C.) a cui ogni organizzazione della funzione sanità possa appoggiarsi per il riapprovvigionamento del farmaco nei POSTI MEDICI AVANZATI (P.M.A.). L'Associazione provvede altresì a dare il proprio contributo ad ogni altra struttura temporanea o definitiva, di utilità o impiego nell'evento calamitoso.

3. L'Associazione si prefigge inoltre di attuare attività di formazione e addestramento educative e pratiche, anche con la partecipazione alle prove di simulazione organizzate dalle Autorità competenti per il soccorso e l'intervento in caso di calamità naturali.
4. L'Associazione coopera con Enti ed Associazioni aventi finalità convergenti.
5. L'Associazione può costituire, anche tramite le proprie sezioni, nuclei provinciali attrezzati per gli interventi nelle attività di Protezione Civile.
6. Ulteriori campi di impiego dell'Associazione possono essere di volta in volta identificati secondo le necessità locali del territorio in tema di protezione civile.

#### **Art. 6 Ambito di attuazione delle finalità**

1. L'Associazione integra la propria opera con altri soggetti nel quadro normativo ed operativo della Protezione Civile a livello comunale, intercomunale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale.

### **TITOLO III: LE SEZIONI PROVINCIALI**

#### **Art. 7 Sezioni Provinciali o Interprovinciali**

1. Le Sezioni hanno ambito provinciale, interprovinciale o regionale e costituiscono autonome associazioni territoriali e devono iscriversi agli albi territoriali del volontariato.
2. Per la costituzione di una Sezione Provinciale o Interprovinciale o regionale occorrono almeno dieci persone fisiche. Qualora non vi sia un numero di persone sufficiente alla costituzione di una Sezione Provinciale o Interprovinciale, le persone interessate potranno presentare domanda di ammissione alla Sezione Provinciale o Interprovinciale più vicina per ambito territoriale.
3. Possono aderire alle Sezioni Provinciali o Interprovinciali o regionale le persone iscritte ad un albo provinciale dei farmacisti che condividano le finalità dell'Associazione che siano mosse da spirito di solidarietà nonché le persone fisiche, anche non iscritte ad un albo dei farmacisti, a cui possono essere affidate esclusivamente mansioni logistiche - organizzative.
4. Le Sezioni Provinciali o Interprovinciali o regionale si costituiscono mediante proprio atto costitutivo e adottano uno Statuto i cui contenuti devono essere conformi alle disposizioni del presente Statuto e assumono la denominazione di "Associazione Nazionale Farmacisti Volontari per la protezione Civile – Sezione ....". L'atto costitutivo, lo statuto delle Sezioni ed eventuali successive variazioni devono essere sottoposti alla preventiva approvazione del Comitato Direttivo Nazionale.
5. Le Sezioni Provinciali o Interprovinciali o regionale aderiscono all'Associazione nazionale e sono istituzionalmente e strutturalmente autonome con una distinta responsabilità di gestione organizzativa e finanziaria. Esse perseguono le finalità previste dall'articolo 5.
6. Le Sezioni Provinciali o Interprovinciali o regionale svolgono le seguenti funzioni:
  - a) fissano la quota di iscrizione annuale dei propri soci;
  - b) deliberano sulle iscrizioni dei propri soci;
  - c) organizzano e garantiscono l'attività sociale e la formazione degli iscritti;
  - d) annualmente versano il contributo all'Associazione nazionale e inviano alla stessa l'elenco dei propri soci.
7. Sono organi della Sezione Provinciale o Interprovinciale o Regionale:
  - a) l'Assemblea Provinciale o Interprovinciale o Regionale dei soci;

b) il Comitato Direttivo;

c) il Presidente della Sezione Provinciale o Interprovinciale o Regionale.

8. Il Comitato Direttivo Provinciale o Interprovinciale o Regionale, eletto dall'Assemblea, è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove ed è organo deliberante e di direzione della Sezione; elabora il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Provinciale o Interprovinciale o Regionale; applica gli orientamenti degli organi nazionali, adeguandoli, qualora necessario, alle specificità territoriali.

9. Il Comitato direttivo elegge tra i componenti il Presidente quale legale rappresentante della Sezione.

10. In caso di scioglimento della Sezione, deliberato dall'Assemblea Provinciale o Interprovinciale o Regionale, l'eventuale patrimonio residuo non potrà essere diviso tra i soci, ma sarà devoluto all'Associazione Nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della L. n. 266/1991, salvo diverse disposizioni regionali.

11. La Sezione che intenda procedere allo scioglimento deve darne comunicazione all'Associazione Nazionale.

### **Art. 8 Diritti e doveri dei soci delle Sezioni**

1. I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dallo Statuto; hanno diritto di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, di partecipare alle assemblee con diritto di voto in proprio o per delega.

2. Il socio deve svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun fine di lucro anche indiretto. Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'Associazione è improntato allo spirito di solidarietà e realizzato con correttezza ed onestà.

## **TITOLO IV: I SOCI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art. 9 Soci dell'Associazione Nazionale**

1. Sono soci dell'Associazione Nazionale:

a) i soci fondatori che sono intervenuti nell'atto costitutivo;

b) i soci effettivi, ossia le Sezioni Provinciali o Interprovinciali costituite ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto che ne facciano richiesta;

c) i soci onorari, nominati dal Comitato Direttivo tra persone giuridiche o fisiche (anche non iscritte ad un Albo provinciale dei farmacisti) che si siano distinte per particolari meriti; i soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa e non hanno diritto al voto.

### **Art. 10 Modalità di ammissione ed esclusione dei soci**

1. L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Il Comitato Direttivo si pronuncia in maniera definitiva ed inappellabile sull'ammissibilità o meno della domanda di ammissione con adeguata motivazione.

2. Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

3. La qualità di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito a cura del Comitato Direttivo;
- c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari su proposta del Comitato Direttivo;
- e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.

4. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

5. Il socio che ha esercitato la facoltà di recedere, il socio decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

## **TITOLO V: GLI ORGANI**

### **Art. 11 Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione.

2. Tutte le cariche hanno durata triennale e sono elettive e gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dall'Associazione, previa esibizione della documentazione necessaria.

## **CAPO I: L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**

### **Art. 12 Composizione e funzioni**

1. L'Assemblea generale dei soci è composta dai soci fondatori, dai soci onorari e da due rappresentanti per ogni Regione con diritto ad un voto ciascuno. E' consentita una sola delega all'altro rappresentante della Sezione o al rappresentante di un'altra Sezione.

2. L'Assemblea generale:

- approva il bilancio dell'Associazione nazionale;
- elegge, a maggioranza semplice, i componenti il Comitato Direttivo;
- stabilisce l'entità del contributo che ciascuna sezione deve versare annualmente all'Associazione nazionale.

L'Assemblea generale delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

3. L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo scelto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione a mezzo posta ordinaria, fax o posta elettronica. L'avviso deve indicare il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione nonché l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione può avvenire anche su richiesta di un terzo dei soci; in tal caso, il

Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

4. L'Assemblea generale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea generale è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea generale sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti o rappresentati all'adunanza, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie che devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza degli associati. L'eventuale scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

5. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea generale sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario dell'Associazione e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea generale.

6. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

## **CAPO II: IL COMITATO DIRETTIVO**

### **Art. 13 Composizione e funzioni**

1. Il Comitato Direttivo è composto da:

- sei membri eletti a maggioranza semplice dall'Assemblea tra i soci fondatori e i rappresentanti delle Sezioni aderenti che abbiano presentato la propria candidatura al Presidente dell'Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea;
- da due membri eletti dal Consiglio Nazionale della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani.

2. Nelle deliberazioni del Comitato Direttivo, in caso di parità di voti, prevale quello espresso dal Presidente.

3. Qualora venga a mancare un membro del Comitato, lo stesso Comitato Direttivo convoca il primo dei non eletti per il reintegro.

4. Al Comitato Direttivo spetta di:

- a) effettuare la verifica di cui al precedente articolo 7, comma 4, sull'atto costitutivo, sullo statuto delle Sezioni Provinciali o Interprovinciali nonché sulle relative modificazioni;
- b) deliberare sull'iscrizione delle Sezioni Provinciali o Interprovinciali;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- d) predisporre il bilancio;
- e) nominare il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;
- f) deliberare l'esclusione dei soci dall'Associazione;
- g) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- h) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea delle Sezioni;
- i) deliberare l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni.

5. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

6. Il Comitato Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio. Il Comitato Direttivo è convocato mediante avviso scritto inviato a mezzo posta

o via mail almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

7. Il Comitato Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

8. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

9. Il Comitato Direttivo dura in carica per un periodo di tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili; l'intero Comitato Direttivo od i singoli membri che lo compongono possono essere revocati dall'Assemblea delle Sezioni, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti.

### **CAPO III: IL PRESIDENTE**

#### **Art. 14 Funzioni**

1. Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile; ha il compito di presiedere lo stesso Comitato nonché l'Assemblea generale dei soci e l'Assemblea delle Sezioni.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo ed in caso d'urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

### **TITOLO VI: LE RISORSE ECONOMICHE**

#### **Art. 16 Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

a) dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dai soci all'atto di costituzione dell'Associazione;

b) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti;

c) da erogazioni e donazioni di Enti e soggetti pubblici e privati;

d) da contributi;

e) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

#### **Art. 15 Risorse economiche**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) contributi degli aderenti;

b) contributi privati;

c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;

d) contributi da organismi internazionali;

e) rimborsi derivanti da convenzioni;

f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

g) donazioni e lasciti testamentari.